

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 4 - TERAMO
C.F. E P. IVA 00115590671
Circonvallazione Ragusa, 1 – 64100 Teramo



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Procedura aperta finalizzata alla conclusione di accordo quadro con unico operatore economico per l'affidamento del servizio di accoglienza, informazione, orientamento e prima presa in carico degli utenti presso le strutture aziendali - CIG 75008400FC

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento, in unico lotto, del servizio di accoglienza, informazione, orientamento e prima presa in carico degli utenti presso le strutture aziendali, mediante la formula dell'accordo quadro con unico operatore economico, nell'ottica di promuovere l'umanizzazione dei percorsi assistenziali ed una maggiore rispondenza dell'assistenza sanitaria erogata, ai bisogni di salute della popolazione. Le modalità di svolgimento del servizio sono più ampiamente descritte negli articoli seguenti.

Art. 2 – Durata dell'accordo quadro ed opzioni

La durata dell'accordo quadro (escluse le opzioni) è di anni quattro, decorrenti dalla data che sarà stabilita in sede di stipula.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure finalizzate alla individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni per un ulteriore periodo di mesi sei.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 3 – Valore della procedura ed importo a base d'appalto

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 593.600,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, così ripartito:

- € 448.000,00 riferito alla sua durata di anni quattro;
- € 56.000,00 riferito alla opzione di proroga semestrale ex art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016;
- € 89.600 riferito alla opzione di quinto d'obbligo ex art. 106 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016.

Resta inteso che il valore effettivo dell'accordo quadro, così come quello di ciascun contratto specifico, sarà solo successivamente determinato sulla scorta delle prestazioni effettivamente richieste, in base all'effettivo fabbisogno che verrà a determinarsi per l'Azienda in corso di vigenza dell'accordo quadro.

Per quanto sopra, l'aggiudicazione e la stipula dell'accordo quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per l'Azienda nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario, costituendo l'accordo quadro unicamente il documento base per la regolamentazione di futuri ed eventuali contratti specifici eventualmente da attivarsi nel corso di validità dell'accordo quadro medesimo; pertanto l'Azienda si riserva la facoltà, in sede di esecuzione dell'accordo quadro, di non richiedere l'attivazione di alcun contratto, senza che l'operatore economico possa vantare alcuna pretesa.

L'operatore economico riconosce ed accetta che il valore dell'accordo quadro è da considerarsi quale importo massimo di spesa e che l'Azienda non è vincolata a stipulare nel periodo di durata dello stesso, contratti specifici che esauriscono, in tutto o in parte, l'oggetto dell'accordo quadro medesimo. L'Azienda potrà, altresì, esaurire l'oggetto del presente accordo in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso come previsto dal presente capitolato; in tal caso l'operatore economico non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. L'operatore economico è, per contro, vincolato a stipulare i singoli contratti specifici, alle condizioni di aggiudicazione dell'accordo quadro, secondo le modalità di cui al presente capitolato speciale di appalto.

I costi relativi alla sicurezza per la rimozione dei rischi da interferenza sono pari a zero (art. 95 comma 10 D. Lgs. n. 50/2016 e art. 26 comma 5 D. Lgs. n. 81/2008 e s. m. ed i.), fatto salvo che, a seguito dell'aggiudicazione, qualora si evidenziasse costi aggiuntivi per la sicurezza dovuti ai rischi per le interferenze, questi saranno valutati congiuntamente con l'ASL in sede di stipulazione del contratto.

Art. 4 – Obiettivi ed attività oggetto dell'appalto

Gli obiettivi del presente appalto sono rivolti a:

- ✓ migliorare l'accoglienza degli utenti;
- ✓ semplificare l'accesso ai servizi;
- ✓ orientare, anche attraverso una prima presa in carico degli utenti, alla fruizione dei servizi;
- ✓ implementare un sistema di rilevazione dei bisogni degli utenti che si rivolgono allo sportello, anche al fine di realizzare una funzione di filtro delle richieste di utilizzo improprio dei servizi sanitari;
- ✓ raccogliere le segnalazioni/reclami/elogi degli utenti utilizzando gli strumenti previsti dal Regolamento aziendale di pubblica tutela, nonché rispettando la procedura aziendale di Gestione dei Reclami dei clienti/fruitori dei servizi n° AZ 0 SP G 09 disponibili tra la documentazione di gara.

Le attività oggetto dell'appalto, da svolgere a favore degli utenti, sono le seguenti:

- accoglienza;
- orientamento, accompagnamento all'interno della struttura, nonché supporto per gli eventuali adempimenti burocratico-amministrativi (compilazione moduli, prenotazioni, ritiro referti, ecc.) in particolare degli utenti fragili, che hanno maggiori difficoltà nell'accesso ai servizi ospedalieri;
- registrazione delle richieste degli utenti che accedono allo sportello accoglienza;
- analisi e redazione di report strutturati, con cadenza quadrimestrale, delle suddette richieste da trasmettere all'Azienda USL, nella specifica persona del DEC, per le conseguenti valutazioni;
- registrazione delle segnalazioni/reclami/elogi degli utenti, secondo quanto previsto dalle procedure e dai regolamenti aziendali;
- rilevazione della qualità percepita dagli utenti che si rivolgono al servizio di accoglienza.

Art. 5 – Orari e modalità di effettuazione dell'attività

Il servizio dovrà essere garantito per un monte orario complessivo massimo quadriennale dell'accordo quadro pari a n. 28.000 ore.

Attualmente, le esigenze dell'Azienda sono rappresentate secondo la seguente articolazione, fermo restando che tale dimensionamento, nonché le sedi di erogazione del servizio, potranno essere rimodulati e variato, nella logica dell'accordo quadro e nei limiti del suo valore massimo, sia al momento dell'avvio dei servizi che in corso di espletamento dell'appalto, in base alle effettive esigenze dell'Azienda USL di Teramo, secondo quanto dettagliatamente esplicitato all'art. 3:

- Presidio Ospedaliero di Teramo:
 - dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 17,00 con impiego di n. 2 (due) operatori, che sono contemporaneamente presenti dalle ore 9,30 alle ore 13,30;
 - sabato dalle ore 7,30 alle ore 14,00 con impiego di n. 2 (due) operatori, che sono contemporaneamente presenti dalle ore 9,30 alle ore 12,30;
- Presidio Ospedaliero di Atri:
 - dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00
- Presidio Ospedaliero di S.Omero:
 - dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,30

La ditta dovrà organizzare il servizio in modo da coprire i fabbisogni dell'Azienda USL, provvedendo a sostituire prontamente il personale che risultasse assente per ferire, malattia, ecc., fermo restando che, anche i sostituti, dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti al successivo art. 8.

Art. 6 – Capacità tecnica

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara è richiesto, quale requisito essenziale di capacità tecnica, l'aver svolto, negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la pubblicazione dell'avviso, attività di gestione di sportelli di accoglienza e/o informazione in modalità *front-office* per almeno 6 (sei) mesi continuativi.

Art. 7 – Modalità di aggiudicazione

L'accordo quadro sarà aggiudicato, a lotto unico, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, all'operatore economico che avrà conseguito il più elevato punteggio finale e comunque secondo quanto più dettagliatamente previsto nel disciplinare di gara.

Art. 8 - Requisiti del personale

Il personale impiegato nell'espletamento del servizio dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- 2) aver seguito corsi di formazione sullo sviluppo di competenze comunicativo-relazionali, e/o counseling, e/o relazione di aiuto, per una durata minima di 24 (ventiquattro) ore;
- 3) buona conoscenza della lingua italiana. L'Azienda USL potrà chiedere la sostituzione degli operatori la cui conoscenza della lingua italiana non risulti consona al buon espletamento del servizio.

Prima dell'avvio del servizio, la ditta aggiudicataria dovrà documentare alla stazione appaltante il possesso dei requisiti di cui ai punti 1) e 2) con riferimento al personale che sarà impiegato nell'appalto.

Art. 9 - Personale

Tutte le attività e le prestazioni oggetto del presente capitolato dovranno essere espletate dalla ditta con idonea ed autonoma organizzazione.

La ditta è tenuta a garantire l'organizzazione delle risorse umane, rimanendo personalmente responsabile sia del rispetto delle obbligazioni contrattuali verso la A.U.S.L. che della normativa contrattuale in materia di lavoro verso i propri dipendenti.

Tutto il personale adibito ai servizi del presente appalto lavorerà alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità della ditta sia nei confronti del committente che nei confronti di terzi.

La A.U.S.L. rimane estranea ad ogni rapporto tra l'Appaltatore ed il suo personale.

Il servizio dovrà essere svolto da personale dipendente della ditta, la quale dovrà fornire all'A.U.S.L. e mantenere aggiornato, un elenco nominativo del personale addetto, con l'indicazione di tutti i dati rilevanti nonché degli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi. La ditta è tenuta a comunicare tempestivamente, per iscritto, ogni successiva variazione. La ditta è tenuta a mantenere, per quanto possibile, il personale dedicato, limitando al massimo il turn over del personale inizialmente assegnato.

La ditta dovrà poter consentire alla stazione appaltante, la verifica in tempo reale della presenza del personale addetto al servizio.

La ditta fornirà al personale impiegato nel servizio il cartellino di identificazione con la foto, il nome e cognome e la qualifica, nonché un'apposita divisa che renda riconoscibile il suddetto personale quale addetto all'accoglienza.

Sono a carico della ditta tutti gli oneri contrattuali, sociali e retributivi dei lavoratori, nel rispetto ed esecuzione di leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali ed assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro nel settore.

Nessun rapporto di lavoro subordinato verrà ad instaurarsi tra l'Azienda USL di Teramo ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dalla ditta che costituisce l'unica controparte dell'Azienda USL di Teramo.

Tutto il personale dovrà tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire in ogni occasione con diligenza professionale specifica ed operare con spirito di una fattiva collaborazione e disponibilità con tutti gli utenti ed i soggetti che operano nel Presidio Ospedaliero.

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto e dovrà essere di assoluta fiducia e provata riservatezza. L'appaltatore si impegna a richiamare, sanzionare e se del caso sostituire, dietro richiesta dell'A.U.S.L., i dipendenti che non osservino una condotta conforme al ruolo professionale. Le segnalazioni e le richieste dei predetti responsabili saranno impegnative per l'appaltatore.

La ditta appaltatrice sarà responsabile del comportamento degli addetti al servizio e della osservanza degli obblighi e divieti sopra elencati.

La ditta, inoltre, si obbliga a sostituire immediatamente il personale per il quale l'Amministrazione avrà espresso, per qualsiasi causa, il non gradimento. In caso di inadempimento, l'Azienda si riserva il diritto di procedere, in danno alla ditta, al reperimento del personale necessario.

L'aggiudicataria si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo impiegati nell'appalto, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62 del 16.4.2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165") nonché quelli previsti dal Codice aziendale di comportamento della stazione appaltante adottato con deliberazione n. 101 del 28.1.2014, reso disponibile sul sito internet www.aslteramo.it – codice disciplinare.

A tal fine l'aggiudicataria si impegna a trasmettere e mettere a disposizione il richiamato codice aziendale di comportamento ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo impiegati nell'appalto.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 può costituire causa di risoluzione del contratto. L'A.U.S.L., verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'aggiudicatario il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Tutto il personale della ditta contraente dovrà essere in possesso del certificato attestante la sana e robusta costituzione e dovrà essere sottoposto, a sua cura, a tutti i controlli sanitari previsti per legge.

Art. 10 – Tutela dei lavoratori

Nell'esecuzione dell'attività che forma oggetto del presente appalto il contraente è tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi, dei regolamenti, degli usi, dei contratti collettivi di lavoro e di ogni altra norma vigente, riguardante sia le modalità di esecuzione delle prestazioni, sia il trattamento economico e normativo del personale dipendente. Esso dovrà provvedere, a sua cura e spese, all'assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali, al pagamento dei contributi posti a carico del datore di lavoro.

Il contraente si impegna, inoltre, ad attenersi a tutte le norme inerenti la sicurezza contenute nel D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni, alle prescrizioni dell'ISPELS, dell'Ispettorato del Lavoro e di eventuali altri enti preposti in materia.

In caso di inottemperanza agli obblighi sopraccitati, l'A.U.S.L. comunicherà al contraente l'inadempienza accertata e procederà ad una sospensione dei pagamenti, a titolo cautelativo, fino a quando gli obblighi non saranno integralmente adempiuti.

Art. 11 – Tutela dei lavoratori

L'affidatario subentrante deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'affidatario uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.

A tal proposito, si riportano, qui di seguito, i dati relativi al personale attualmente impiegati:

Tipologia di contratto applicato: CCNL Vigilanza provata e servizi fiduciari.

Nr.	Figura Professionale	Ore settimanali	Livello retributivo	Data assunzione	Scatti anzianità	Prossimo scatto
1	ADDETTO SERVIZI FIDUCIARI	30	E	01/07/2016	0	07/19
2	ADDETTO SERVIZI FIDUCIARI	47,5	E	01/07/2016	0	07/19
3	ADDETTO SERVIZI FIDUCIARI	24,5	E	01/07/2016	0	07/19
4	ADDETTO SERVIZI FIDUCIARI	20	E	01/07/2016	0	07/19

Durante l'espletamento del servizio, in caso di assenza del personale preposto allo svolgimento delle mansioni oggetto dell'appalto, dovranno essere sempre garantiti i livelli di servizio richiesti. Per le eventuali giornate di assenza, l'Aggiudicatario dovrà garantire la continuità del servizio e sarà sua cura provvedere alla sostituzione temporanea o definitiva degli operatori assenti che dovranno essere rimpiazzati, senza alcun onere aggiuntivo per la ASL, con personale avente caratteristiche professionali similari a quelle della persona sostituita.

Ai fini del controllo dei Livelli di Servizio, la ASL mette a disposizione dell'Aggiudicatario i propri apparecchi rilevazione delle presenze assicurando la gestione separata delle rilevazioni.

La ASL è assolutamente estranea al rapporto di lavoro costituito fra l'Aggiudicatario e gli addetti al servizio, non acquisendo gli stessi alcun rapporto di dipendenza con la ASL stessa.

L'Aggiudicatario si obbliga ad applicare al proprio personale le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, vigenti in favore dei dipendenti delle imprese del settore nelle località e nel tempo in cui si svolge il servizio, impegnandosi ad osservare integralmente tutte le norme anche dopo la scadenza dei contratti stessi e fino alla loro sostituzione ed anche se non aderisse alle associazioni stipulanti o da queste recedesse, oppure mutasse all'impresa dimensione o struttura ovvero qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Art. 12 – Locali, attrezzature e materiali di consumo

L'Azienda USL mette a disposizione i locali, completi degli arredi necessari per l'espletamento del servizio presso le proprie sedi. Sono a carico dell'A.U.S.L. di Teramo tutte le utenze/consumi necessari al regolare funzionamento del servizio.

Per l'esecuzione del servizio la ditta dovrà provvedere con proprie attrezzature (personal computer, stampanti, scanner, ecc.) anche necessarie per la predisposizione di materiale informativo.

E' a carico della ditta la fornitura di materiale di consumo (toner, carta, ecc.) per il funzionamento delle attrezzature.

Art. 13 – Interruzione del servizio e sciopero

In qualsiasi evenienza, anche in caso di sciopero, deve essere garantita la continuità e regolarità del servizio.

L'aggiudicataria assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali cui partecipi il proprio personale, promovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione o la non regolare esecuzione del servizio minimo concordato in via straordinaria con l'A.U.S.L.

Successivamente l'appaltatore, in contraddittorio con l'A.U.S.L., provvederà al computo degli accrediti relativi ai servizi non forniti, operando sul corrispettivo del mese di competenza le detrazioni corrispondenti al servizio non prestato (le frazioni di ore saranno considerate ore intere).

In caso di arbitraria sospensione protrattasi per più di una giornata, la stazione appaltante ha piena facoltà di ritenere risolto di diritto il contratto e conseguentemente di adottare, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, le misure previste nei successivi articoli.

Nei predetti casi all'Impresa verrà inoltre trattenuto un importo pari alla quota corrispondente alle ore eventualmente rese necessarie per fare svolgere l'attività da altra ditta o da personale dell'A.U.S.L. stessa.

Art. 14 – Rischi e responsabilità dell'appaltatore

L'appaltatore è responsabile per i danni che possono subire persone o cose appartenenti alla propria organizzazione, sia all'interno che fuori delle sedi in cui verrà espletato il servizio, per fatti od attività connesse all'esecuzione del presente appalto.

L'appaltatore, inoltre, risponde pienamente dei danni arrecati a persone o cose della stazione appaltante o a terzi, che possono derivare dall'espletamento del servizio appaltato ed a lui imputabili od ai suoi dipendenti, dei quali sia chiamata a rispondere la stazione appaltante stessa. Quest'ultima è pertanto completamente sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.

Qualora l'appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione nel termine fissato da apposita lettera di contestazione, è facoltà dell'Azienda, provvedervi direttamente trattenendo l'importo sulla fattura di prima scadenza.

Oltre al deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 19, la ditta aggiudicataria dovrà costituire, nei modi e termini previsti nella lettera di aggiudicazione, apposita polizza assicurativa con massimale non inferiore a un milione e cinquecentomila euro per sinistro e per persona.

La ditta appaltatrice si obbliga a tener indenne l'A.U.S.L. da qualsivoglia domanda di danno e/o di risarcimento che dovesse essere formulata da soggetti che dovessero intrattenere rapporti con la stessa ed afferenti i servizi appaltati.

La ditta appaltatrice si impegna ed obbliga, inoltre, a manlevare l'A.U.S.L. da qualsivoglia domanda giudiziale dovesse essere proposta direttamente nei confronti della committente ed avente ad oggetto rapporti e/o prestazioni derivanti dal presente appalto.

Art. 15 – Rappresentante della ditta

L'appaltatore dovrà nominare, entro quindici giorni dalla comunicazione di aggiudicazione dell'appalto, un proprio rappresentante munito di ampia delega per qualsiasi problema di carattere organizzativo e gestionale, quale interlocutore unico dell'A.U.S.L., responsabile per ogni problema relativo al servizio e per trattare ogni controversia che possa insorgere in tema di esecuzione degli adempimenti previsti nel presente capitolato speciale e dagli altri atti formali, precedenti e conseguenti al provvedimento di aggiudicazione dell'appalto.

Il nominativo di tale responsabile dovrà essere comunicato in sede di stipulazione contrattuale. In caso di assenza o impedimento del responsabile, la ditta è tenuta a comunicare immediatamente all'A.U.S.L. il nominativo del sostituto, che deve possedere gli stessi requisiti del titolare della funzione.

Art. 16 – Periodo di prova

Il consolidarsi del rapporto contrattuale è subordinato all'esito favorevole di un periodo sperimentale della gestione per la durata di mesi tre a decorrere dalla data dell'effettivo inizio dell'appalto.

Durante il periodo di prova l'A.U.S.L. potrà, a suo esclusivo ed insindacabile giudizio, recedere in qualsiasi momento dal contratto mediante semplice preavviso di dieci giorni, da comunicare all'appaltatore a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nell'eventualità di recesso di cui al comma precedente, alla ditta appaltatrice spetterà il solo corrispettivo del lavoro già eseguito, escluso ogni altro rimborso od indennizzo a qualsiasi titolo ed ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere.

Art. 17 – Controlli

La vigilanza ed il controllo sulla congruità e bontà delle prestazioni previste nel presente capitolato sarà effettuata dal Direttore dell'Esecuzione del contratto.

L'A.U.S.L. procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento della attività oggetto del presente capitolato, in particolare riguardo alla esatta esecuzione e alla qualità dei servizi, oltre che alla conformità a quanto proposto in offerta.

L'appaltatore agevola l'attività di direzione, controllo e vigilanza dell'A.U.S.L. sulla erogazione delle prestazioni e sulla qualità delle stesse anche mettendo a disposizione della stazione appaltante, nei modi e forme che saranno descritti nel progetto tecnico, dati ed elementi utili all'effettuazione delle operazioni di controllo.

Le contestazioni saranno effettuate all'atto del verificarsi dell'inadempienza oppure nel momento in cui l'A.U.S.L. ne sia venuta a conoscenza anche da terzi, e ciò in diretto contraddittorio con il rappresentante incaricato dall'appaltatore che, in caso di contestazione scritta, è tenuto ad inserire le proprie osservazioni in calce alla contestazione stessa.

In assenza di osservazioni, si intendono accettati i rilievi mossi e, pertanto, saranno applicate le penalità previste.

Art. 18 – Subappalto e cessione

L'aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre alle norme del presente capitolato speciale e del contratto, ogni altra disposizione relativa alla materia in oggetto, sia vigente che successivamente emanata nel corso dell'appalto e che trovi, comunque, applicabilità alla gestione del servizio di cui trattasi.

All'aggiudicatario è fatto divieto di cedere in tutto o in parte il contratto.

E' altresì fatto divieto di subappaltare il servizio aggiudicato senza preventiva autorizzazione scritta dell'A.U.S.L., sotto pena di risoluzione del contratto, perdita della cauzione definitiva e risarcimento di ogni conseguente danno.

I provvedimenti suddetti saranno adottati dall'A.U.S.L. con semplice atto amministrativo.

Art. 19 – Garanzia definitiva

L'aggiudicatario è tenuto a prestare garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016 nella misura del 10% dell'importo contrattuale, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato per tutta la relativa durata, del risarcimento del danno derivante da inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché dei maggiori oneri conseguenti che l'ASL avesse eventualmente sostenuto per fatto dell'appaltatore o per inadempimento o cattiva esecuzione degli obblighi derivanti.

Tale cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fidejussione bancaria ovvero polizza assicurativa, nel termine che sarà comunicato dalla Stazione appaltante. La cauzione di cui sopra sarà svincolata entro 90 giorni dal termine della scadenza del contratto e risolve ogni eventuale contestazione o pendenza. Nel caso in cui l'aggiudicatario rifiutasse di assumere gli oneri del presente appalto o rifiutasse di eseguire il servizio o trascurasse in modo grave l'adempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato, l'ASL potrà, in pieno diritto, risolvere ogni rapporto con lo stesso, a maggiori spese di questi, con diritto di risarcimento degli eventuali danni, oltre all'incameramento della cauzione definitiva. Resta salvo per l'ASL l'esperimento di ogni altra azione, nel caso in cui la somma risultasse insufficiente.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Art. 20 – Penalità

Qualora la Ditta non ottempererà pienamente agli obblighi previsti nel presente capitolato, ovvero si riscontrassero deficienze nel servizio, sarà facoltà dell'A.U.S.L. risolvere in qualsiasi momento il contratto d'appalto, restando a carico dell'impresa il risarcimento di eventuali danni ed il rimborso di eventuali spese sopportate dall'A.U.S.L..

In caso di inadempienze ritenute di lieve entità, a giudizio insindacabile dell'A.U.S.L., è facoltà dell'A.U.S.L. applicare unilateralmente una penalità di € 500,00 per ogni singolo evento.

Le penali saranno applicabili in modo automatico.

Si provvederà alla contestazione delle inadempienze riscontrate a mezzo PEC, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte. Trascorso tale termine l'eventuale penale, sopra descritta, sarà applicata con atto formale, in cui si darà conto delle eventuali giustificazioni prodotte dalla controparte e delle ragioni per cui l'A.U.S.L. ritiene di procedere.

La Ditta, in tal caso, non potrà accampare pretese di sorta e conserverà solo il diritto alla contabilizzazione e pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

In caso di gravi e ripetute inadempienze, contestate per iscritto dall'A.U.S.L., alle quali la Ditta non dovesse provvedere tempestivamente con provvedimenti atti a rimuovere le medesime, la cauzione e le fatture non ancora liquidate relativamente al servizio oggetto della contestazione verranno introitate dall'A.U.S.L. a titolo di penalità, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni. Le cause di forza maggiore o gli eventi indipendenti dalla volontà dell'impresa, quali scioperi nei settori operativi interessati o in quelli collegati e perciò influenti sulle prestazioni di servizio, devono essere tempestivamente segnalati e documentati all'A.U.S.L..

Art. 21 – Risoluzione del contratto

L'appaltatrice riconosce il diritto di risoluzione del contratto all'A.U.S.L., oltre a quanto previsto dall'art.1456 del Codice Civile, mediante diffida da notificarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R. nelle seguenti fattispecie:

1. In caso di accertamento da parte dell'Amministrazione che l'impresa ha reso dichiarazioni non corrispondenti al vero.
2. In caso di apertura di una procedura di concordato preventivo, di fallimento, in caso di stato di moratoria con conseguenti procedure derivanti da insolvenza (sequestro e/o pignoramento) a carico dell'Impresa.
3. In caso di subappalto o cessione di attività non regolare.

4. In caso di cessazione di attività, di liquidazione, di cessione dell'Impresa e/o ramo aziendale salvo riserva dell'Amministrazione ad autorizzare il subentro dell'eventuale nuova impresa
5. In caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e nelle condizioni contrattuali.
6. In caso di mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro ed integrativi locali relativi al personale dipendente dell'Impresa.
7. In caso di mancato versamento dei contributi obbligatori relativi alle Assicurazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali del personale dipendente.
8. In caso di sospensione o interruzione o abbandono o mancata effettuazione del servizio da parte della ditta aggiudicataria.
9. In caso di impiego di personale non idoneo a garantire un buon livello del servizio;
10. In caso di ammontare complessivo delle penali superiore al 10% del valore del contratto;
11. Per transazioni relative al presente contratto eseguite dalla ditta aggiudicataria senza avvalersi di strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo; in tal caso il contratto sarà immediatamente risolto ai sensi dell'art. 3, comma 8 della legge 136/2010;
12. Per i raggruppamenti di impresa, in caso di violazione delle quote fissate in ordine alle attività da svolgere da parte di ciascuna associata.
13. In caso di gravi danni prodotti ad impianti, attrezzature o beni di proprietà dell'Azienda USL di Teramo

In caso di risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile all'appaltatore l'A.U.S.L. potrà procedere, senza bisogno di messa in mora o formalità di sorta, con semplice procedimento amministrativo, all'incameramento della cauzione definitiva, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della Ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione del contratto ed ogni altra azione che l'A.U.S.L. stessa ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi, compresa l'azione per il risarcimento del maggior danno conseguente alla mancata esecuzione dello stesso ad altra impresa a carico dell'Impresa appaltatrice, che sopporterà l'onere del maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto. La ditta appaltatrice nulla potrà pretendere a titolo di risarcimento.

La risoluzione del contratto per qualsiasi ragione, fa sorgere il diritto dell'Azienda USL di Teramo di affidare il servizio alla ditta che segue in graduatoria.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno della ditta inadempiente.

La ditta aggiudicataria potrà chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità di eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218, 1256, 1463).

Art. 22 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 07/09/2010 e s.m.i., l'operatore economico aggiudicatario è tenuto al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta del contratto stipulato.

L'aggiudicatario deve rendere gli estremi identificativi de/i conto/i corrente/i "dedicato/i" alla presente commessa pubblica, le generalità ed il codice fiscale. Qualora, nel corso del rapporto contrattuale, si dovessero registrare modifiche agli estremi identificativi anzi detti, queste devono essere comunicate entro 7 giorni.

L'aggiudicatario deve riportare il codice CIG, assegnato alla presente commessa, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione contrattuale e, in particolare, nel testo dei documenti di trasporto e delle fatture.

L'aggiudicatario deve verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata.

Art. 23 – Fatturazione e pagamenti

L'aggiudicatario è tenuto ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare, così da rendere i riscontri facili ed immediati.

La fatturazione avverrà a cadenza mensile – ed i pagamenti saranno effettuati sulla scorta delle ore di servizio effettivamente prestate.

Per quanto sopra, ciascuna fattura mensile dovrà essere corredata da una reportistica analitica e dettagliata relativa alle ore effettivamente prestate che saranno oggetto di riscontro da parte del direttore dell'esecuzione del contratto.

L'Azienda USL, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio e della regolarità contributiva mediante acquisizione di D.U.R.C., provvede ad autorizzare la liquidazione delle competenze a favore dell'aggiudicatario.

Il pagamento delle fatture avverrà ai sensi del D. Lgs. n.231/2002 e s.m.i..

Le fatture stesse dovranno essere inviata in originale, al seguente indirizzo: Azienda U.S.L. Teramo – Circonvallazione Ragusa, 1 – 64100 Teramo P. IVA n. 00115590671.

Qualora, previo accertamento, l'aggiudicatario non dovesse risultare in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali, all'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori, impiegati nel servizio oggetto dell'appalto, l'A.U.S.L. procederà alla sospensione del pagamento delle fatture assegnando un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.

Qualora l'aggiudicatario non dovesse adempiere entro il predetto termine, l'A.U.S.L. procederà alla risoluzione del contratto destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli adempimenti previdenziali e contrattuali.

Ai fini della fatturazione elettronica di cui al D.M. n. 55 del 3.4.2013 e relativi allegati, si fa presente che: 1) il Codice Univoco Ufficio è UFPL0H; 2) il CIG è 75008400FC; 3) occorre riportare il numero di prenotazione di spesa nel campo "numero d'ordine" del tracciato xml ovvero il tag <IdDocumento> del nodo o sezione <DatiOrdineAcquisto> con la seguente stringa: P-anno-prenotazione-sub (Esempio: P-2015-125-5). Si evidenzia che la presenza delle suddette informazioni consentirà il caricamento automatico della fattura nel sistema contabile e gestionale della AUSL e, quindi, una riduzione dei tempi di liquidazione.

Il pagamento delle fatture avverrà ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 e s.m. ed i.

Qualora, previo accertamento, l'aggiudicatario non dovesse risultare in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali, all'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori, impiegati nel servizio oggetto dell'appalto, l'A.U.S.L. procederà alla sospensione del pagamento delle fatture assegnando un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.

Qualora l'aggiudicatario non dovesse adempiere entro il predetto termine, l'A.U.S.L. procederà alla risoluzione del contratto destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli adempimenti previdenziali e contrattuali.

Art. 24 – Contratto e spese

Tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla procedura di aggiudicazione ed alla stipulazione del contratto di appalto, oltre agli oneri tutti riguardanti il personale, come meglio sopra specificati, saranno a carico dell'appaltatore; l'I.V.A., ove dovuta, sarà applicata ai sensi di legge.

Sarà altresì a carico dell'appaltatore ogni altro e qualsiasi onere derivante a seguito dell'aggiudicazione nonché da disposizioni legislative e contrattuali vigenti.

L'appaltatore rimarrà diretto responsabile per le vertenze che dovessero insorgere con il personale dipendente a causa di rapporti contrattuali e/o per il versamento di contributi assicurativi agli Istituti Assistenziali o Assicurativi.

Costituiscono elementi del contratto: il disciplinare di gara, il presente capitolato, gli allegati, l'offerta, l'atto deliberativo di aggiudicazione, l'atto attinente alla cauzione definitiva e la polizza R.C..

Le spese relative, nessuna esclusa, saranno a carico dell'appaltatore.

L'A.U.S.L. si ritiene indenne e completamente esonerata da ogni responsabilità in tutto ciò che attiene al rapporto di lavoro tra l'appaltatore ed i propri dipendenti.

Si ribadisce che l'impresa aggiudicatario è obbligata ad attuare nei confronti dei suoi dipendenti, a pena di risoluzione del contratto, condizioni normative ed economiche non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di riferimento.

Art. 25 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale, si fa riferimento a tutte le normative vigenti.

Art. 26 - Controversie

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere dal presente contratto fra l'A.U.S.L. di Teramo e la ditta appaltatrice sarà competente in via esclusiva il Foro di Teramo, con esclusione di ogni altro foro sia obbligatorio che facoltativo.